



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Domanda di omologa del piano del consumatore ex art. 12-bis l. 3/2012, proposta da
BARTOLINI MONIA nata a Cesena in data 29/02/1974 (c.f. BRTMNO74AB06C573W)
ivi residente, Via Tiberti n. 21

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 30/12/2021 da BARTOLINI MONIA ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti sulla base del piano ivi indicato;
- preso atto del contestuale deposito della documentazione prevista e della relazione particolareggiata dell'O.C.C. ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012;
- esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di emettere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 nel testo in vigore dopo le modifiche introdotte dalla l. 176/2020, ed effettuare un preliminare vaglio di meritevolezza e fattibilità giuridica della proposta.

In merito alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, si osserva che la ricorrente è



pacificamente qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratrice dipendente che non ha mai esercitato impresa commerciale) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali. Non risulta inoltre che la Bartolini abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già fruito di una precedente esdebitazione.

Non è dubitabile che la ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, atteso che a fronte di un indebitamento complessivo pari, alla data di deposito del ricorso, a € 125.594,68 (attestato dal Gestore OCC in € 125.855,51) la ricorrente può unicamente contare sul reddito da lavoro dipendente come collaboratrice scolastica (peraltro già gravato da plurime trattenute per cessioni del quinto, delegazione di pagamento e pignoramenti), con il quale deve peraltro contribuire al mantenimento del nucleo familiare composto dal marito Degli Angeli Lorenzo (titolare di autonomo reddito di ca. € 1.400 netti mensili) e da quattro figlie, di cui tre maggiorenni e studentesse universitarie, e una ancora minorenni. È di tutta evidenza quindi che la ricorrente non sia in grado di far fronte regolarmente a tali obbligazioni, tanto che alcuni creditori hanno già agito giudizialmente per il recupero, ottenendo decreti ingiuntivi e notificando pignoramenti presso terzi sullo stipendio.

La documentazione prodotta risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale della debitrice istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia. Quanto ai beni in proprietà, la ricorrente vive in un appartamento in locazione e l'unico bene in proprietà è un'autovettura Dacia Sandero immatricolata nel 2015 utilizzata per le esigenze di lavoro e di accudimento della madre affetta da invalidità e titolare dei benefici di cui alla l. 104/1992.

Quanto al giudizio di meritevolezza - tenendo conto della nuova previsione di inammissibilità



inserita dalla l. 176/2020 che al nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, per il consumatore la limita all'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode - può essere ad un preliminare vaglio ritenuto positivo atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'O.C.C., non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione dei finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

A tal fine si osserva che l'origine del sovraindebitamento è riconducibile ad una serie di circostanze familiari. Dopo aver richiesto nel 2005 un primo finanziamento presso Unicredit per far fronte a necessità familiari, nel 2007 la Bartolini si è resa garante per altro finanziamento richiesto dal padre ad Agos Ducato. Tuttavia, a seguito della morte del padre, avvenuta nello stesso anno, la Bartolini si è trovata a dover rimborsare anche tale finanziamento senza essere in grado di farvi fronte, svolgendo all'epoca lavori precari (solo nel 2011 la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato come collaboratrice scolastica) tanto che su sollecitazione delle stesse finanziarie ha acceso nuovi finanziamenti per estinguere i precedenti, con aumento delle rate e dei costi. Ad aggravare la situazione reddituale nel 2011, la famiglia ha dovuto lasciare l'appartamento messo gratuitamente a disposizione dalla Curia, per cui il marito lavorava anche quale custode, trasferendosi in un appartamento in locazione, con canone agevolato di € 335 mensili, messo a disposizione dal nuovo responsabile della Cattedrale. Necessitando tuttavia tale appartamento di interventi di sistemazione, il reddito familiare ha dovuto far fronte a tali costi aggiuntivi, compresi quelli per il trasloco e l'acquisto di nuova mobilia, per i quali sono stati stipulati altri finanziamenti con Pitagora e CQS divenuta poi Dynamic Retail, successivamente estinti e sostituiti da nuovi finanziamenti assistiti da cessione del quinto e delegazione di pagamento. Nel 2014 è poi nata la quarta figlia della coppia che ha aumentato le spese familiari senza che gli stipendi abbiano subito incrementi e nel 2018, ad una delle figlie è stata diagnostica una grave malattia con necessità di visite, esami anche invasivi, cicli di cure chemioterapiche a Bologna che hanno assorbito le energie della Bartolini che, fino ad allora, aveva cercato di far fronte ai pagamenti. Al 2019 risalgono infatti i primi decreti ingiuntivi ottenuti



dalle finanziarie e tra il 2020 e il 2021 sono stati notificati atti di precetto e pignoramenti presso terzi.

In ordine alle ragioni dell'incapacità di far fronte alle obbligazioni assunte, come emerge dalla stessa relazione del gestore dell'O.C.C., sono legate all'insufficienza del reddito della Bartolini che attualmente è gravato da plurime trattenute. A fronte di uno stipendio mensile netto di ca. € 1.220, il netto in busta è pari a ca. € 449 mensili, stante il prelievo di € 200 in favore di Pitagora per delegazione di pagamento, di € 240 in favore di Dynamica Retail per cessione del quinto, di € 229 in favore di Danubio S.r.l. per pignoramento dello stipendio, oltre al prelievo da parte di INPS per il riscatto contributivo di € 104,10. Va aggiunto che anche la Link Finanziaria ha già ottenuto l'assegnazione del quinto dello stipendio, in coda ai precedenti.

La relazione particolareggiata del gestore dell'O.C.C. dott.ssa Cinzia Elegibili attesta, sotto la sua responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati; indica i presumibili costi della procedura (€ 3.367,45 di cui € 3.067,45 per compenso dell'OCC e del Gestore e € 300 per spese di procedura) e si esprime anche sulla fattibilità e, pur non essendo più necessario, anche sulla convenienza della proposta di piano del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria, non avendo la Bartolini alcun bene da mettere a disposizione se non l'unica autovettura in uso alla famiglia immatricolata nel 2015.

La relazione particolareggiata dell'O.C.C. dà conto, oltre che delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità della debitrice di far fronte alle obbligazioni assunte, anche della valutazione sulla sua solvibilità, dell'assenza di protesti e di atti dispositivi e delle azioni giudiziarie già intraprese dai creditori con pignoramenti presso terzi già definiti ed altri pendenti che hanno determinato al Bartolini a rivolgersi all'OCC per trovare una soluzione alla propria situazione di sovraindebitamento.

Nello specifico, la proposta di piano formulata dalla Bartolini prevede, previa falcidia e ristrutturazione dei crediti assistiti da cessione del quinto e delegazione di pagamento nonché sospensione dei prelievi derivanti dal pignoramento, la messa a disposizione dei creditori della somma



mensile di € 335 per 6 anni per un importo complessivo di € 24.120 con il quale provvedere all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C. e spese relative alla gestione della procedura, all'integrale pagamento del riscatto previdenziale in essere con INPS mediante diretto prelievo dalla stipendio dell'importo di € 104,10 fino alla naturale scadenza nel settembre 2023, ed il pagamento dei restanti creditori chirografari e privilegiati degradati al chirografo per incapacienza, nella misura di ca. € 14,78% mediante accantonamenti mensili di € 230,90 dalla data di omologa fino al settembre 2023 e di € 335 da ottobre 2023 fino alla scadenza del piano di durata di 6 anni, come riassunto graficamente nella tabella che di seguito si riporta:

TABELLA RIASSUNTIVA PIANO VERSAMENTI/PAGAMENTI BARTOLINI MONIA			
PERIODO	VERSAMENTI	PAGAMENTI	
		SETTEMBRE 2023	
01/01/2022-30/9/2023	€ 7.035,00	€ 2.186,10	CONTR.RISC.INPS
		€ 2.300,00	ACC.COMP.OCC
		€ 1.067,45	SALDO COMP.OCC
		€ 5.553,55	TOT. USCITE
		€ 1.481,45	NETTO A SETT. 2023
RESIDUO	€ 1.481,45		
01/10/2023 - 31/12/2024	€ 5.025,00	DICEMBRE 2024	
TOTALE VERSAMENTI	€ 6.506,45	€ 6.000,00	ACC.TI CREDITORI 15%
RESIDUO	€ 506,45		
01/01/2025 - 31/12/2025	€ 4.020,00	DICEMBRE 2025	
TOTALE VERSAMENTI	€ 4.526,45	€ 4.000,00	ACC.TI CREDITORI 15%
RESIDUO	€ 526,45		
01/01/2026 - 31/12/2026	€ 4.020,00	DICEMBRE 2026	
TOTALE VERSAMENTI	€ 4.546,45	€ 4.000,00	ACC.TI CREDITORI 15%
RESIDUO	€ 546,45		
01/01/2027 - 31/12/2027	€ 4.020,00		
TOTALE VERSAMENTI	€ 4.566,45	DICEMBRE 2027	
		€ 24.120,00	VERSAMENTI
		€ 3.367,45	SPESE PROCEDURA
		€ 2.186,10	PAG.TI PRIVILEGIO
		€ 18.566,45	PAG.TI CHIROGRAFARI
TOTALE PAGAMENTI A DICEMBRE 2027		€ 24.120,00	TOTALE PAGAMENTI

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato



escludersi che la ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'udienza e di eventuali opposizioni e contestazioni dei creditori.

Al fine di non pregiudicare l'attuazione del piano, come richiesto dalla Bartolini, va sin da ora disposta la sospensione della procedura esecutiva presso terzi RGE 369/2021 ancora in corso nonché la sospensione dei prelievi dallo stipendio derivanti da cessione del quinto, delegazione di pagamento e pignoramenti, con accantonamento delle relative somme fino alla decisione sull'omologa del presente piano.

Va infine osservato, in merito alla modalità di svolgimento dell'udienza, che in considerazione delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del covid-19, l'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020, al comma 4 prevede la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili (tra le quali rientrano pacificamente anche quelle delle procedure di sovraindebitamento) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza. In relazione agli adempimenti processuali previsti nella procedura in oggetto, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza in forma cartolare, non essendo necessaria la presenza in udienza del ricorrente e rientrando il gestore dell'OCC tra i professionisti abilitati al deposito in telematico, mentre i creditori, ove intendano presentare memorie ed osservazioni, sono tenuti a costituirsi mediante un legale.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

Visti gli artt. 83 d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020 e 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento diretta all'omologa del piano del consumatore presentato



in data 30/12/2021 da **BARTOLINI MONIA** nata a Cesena il 29/02/1974 (c.f. BRT MNO 74B06 C573W) ivi residente, Via Tiberti n. 21

FISSA

l'udienza davanti a sé per il giorno 17/03/2022 ore 12,30

DISPONE

lo svolgimento dell'udienza sopra fissata in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dispone

che a cura dell'O.C.C. la proposta di piano, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., e il presente decreto siano comunicati, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

AVVERTE

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento

SOSPENDE

fino agli esiti dell'omologa le trattenute sullo stipendio derivanti da cessione del quinto e pignoramento dello stipendio nonché dalla delegazione di pagamento

ASSEGNA

ai creditori ove intendano presentare osservazioni/opposizioni, termine fino a 5 giorni prima dell'udienza sopra indicata per il deposito di note scritte, contenenti le rispettive richieste e conclusioni;

ASSEGNA

al gestore dell'OCC termine fino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico



della prova delle comunicazioni del ricorso, dell'allegata relazione e del presente decreto inviate a tutti i creditori;

AVVERTE

che ciascuna delle parti potrà presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, manifestando anche l'eventuale consenso alla trattazione da remoto mediante videoconferenza su piattaforma Teams, indicando l'indirizzo email (non p.e.c.) al quale ricevere il link per collegarsi.

Si comunichi all'O.C.C. e, suo tramite, alla ricorrente.

Così deciso a Forlì il 10 gennaio 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

